



Le Verifiche periodiche in azienda

Indice della guida

VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE	3
Allegato VII DLgs 81/08 – Verifiche periodiche attrezzature	4
DM 11 aprile 2011	5
VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI	6
Verifiche periodiche impianto di messa a terra	6
Verifiche periodiche dispositivi per la protezione da scariche atmosferiche	8
Verifiche periodiche impianto elettrico in ambienti a rischio esplosione	10
Verifica periodica impianti antincendio	12

Verifiche periodiche attrezzature

Il Testo unico per la sicurezza sul lavoro dedica due articoli alla sicurezza delle attrezzature utilizzate dai lavoratori e alla loro manutenzione.

Articolo 64 DLgs 81/08 - Obblighi del datore di lavoro

[...]

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

[....]

Articolo 71 DLgs 81/08 – Obblighi del datore di lavoro

[...]

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Verifica delle
attrezzature
ogni 1, 2 o 3
anni in base
all'allegato VII
del DLgs 81/08

Come è facile constatare diventa fondamentale la consultazione dell'Allegato VII del DLgs 81/08 dove vengono elencate le [attrezzature da sottoporre a verifiche](#) e la relativa periodicità. Riportiamo di seguito la tabella

Allegato VII DLgs 81/08 – Verifiche periodiche attrezzature

Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.	Verifica triennale

DM 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei oggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

In questo decreto vengono precisate le modalità di verifica delle attrezzature, andando ad attuare quanto indicato dall'art. 71 del DLgs 81/08. A partire dal 23 maggio 2012 per ognuna delle attrezzature riportate nell'allegato VII del DLgs 81/08 il datore di lavoro, nel momento della messa in opera, dovrà dare comunicazione all'INAIL. **L'Ente provvederà all'assegnazione di un numero di matricola, che verrà quindi comunicato al datore di lavoro.**

Prima verifica

La prima verifica periodica dell'attrezzatura deve essere affidata all'INAIL, in quanto prevede che venga **compilata la scheda tecnica di individuazione dell'attrezzatura da lavoro**, inoltre dovranno essere rilevati:

- nome del costruttore
- tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio
- anno di costruzione
- matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.

L'INAIL è titolare della prima verifica, l'ASL/ARPA di quelle successive

Deve inoltre verificare la seguente documentazione:

- dichiarazione CE di conformità;
- dichiarazione di corretta installazione (se previsto da disposizioni legislative);
- tabelle/diagrammi di portata (se previsti);
- diagramma delle aree di lavoro (se previsto);
- istruzioni per l'uso: accertare inoltre che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;
- la regolare tenuta del «registro di controllo», se previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008.

Infine è necessario:

- controllare lo stato di conservazione;
- effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Verifiche successive

Le verifiche successive alla prima devono **essere richieste dal datore di lavoro entro al massimo 30 giorni** prima dalla scadenza del termine ultimo, seguendo la periodicità indicato dall'allegato VII e riportata nella tabella a pagina 3.

È possibile indicare il nominativo di un soggetto alternativo abilitato ad effettuare le verifiche.

Per effettuare la richiesta **il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale la ASL/ARPA può avvalersi** se impossibilitata a effettuare la verifica entro i 30 giorni. Il nominativo del soggetto può essere scelto tra quelli presenti nel [Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012](#).

Tutte le richieste andranno **sempre inviate tramite Posta Elettronica Certificata**.

Per le ulteriori indicazioni riguardanti le verifiche periodiche successive alla prima occorre fare riferimento all'[allegato II del Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2011](#)

Verifiche periodiche impianti

Nel Testo Unico vengono date disposizioni anche circa la **verifica periodica degli impianti**: antincendio, elettrico in ambienti a rischio esplosione, di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche. L'articolo di riferimento è il numero 86:

Articolo 86 – Verifiche e controlli

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Oltre alle verifiche periodiche il datore di lavoro è tenuto ad **effettuare la manutenzione** degli impianti

Verifiche periodiche impianto di messa a terra

La normativa che regola la verifica degli impianti di messa a terra è il **Decreto del Presidente della Repubblica 462 del 2001**

Verifica degli impianti di messa a terra ogni 5 anni

Articolo 4

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

Il datore di lavoro deve procedere alla verifica dell'impianto ogni cinque anni, **tranne che nel caso di locali ad alto rischio**:

- **Cantieri**, luoghi dove l'impianto elettrico è temporaneo
- **Locali destinati ad uso medico**, quindi a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici

Verifica biennale degli impianti

- **Luoghi a rischio incendio alto** definiti dalla CEI 64-8 sez.751:
 - **Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco:** locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.
 - **Edifici con strutture portanti in legno.**
 - **Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili** (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), **e/o materiali esplosivi**, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale (v. nota precedente).

La verifica degli impianti di messa a terra deve essere effettuata da una **società di verifica abilitata dal Ministero dello Sviluppo Economico, o in alternativa dalle ASL o dall'ARPA.**

Oltre alle verifiche **devono essere programmati degli interventi di manutenzione che prevedono:**

- riparazioni in caso di guasti o malfunzionamenti;
- sostituzione di linee e morsetti se usurati;
- analisi del funzionamento dei dispositivi a corrente differenziale;
- pulizia e spazzolatura dei morsetti.

Come si svolge la verifica

Le operazioni da svolgere consistono nella verifica:

- del dispersore di terra
- del coordinamento delle protezioni
- dello stato dei conduttori di protezione.

Le operazioni sono svolte nel **rispetto rigoroso delle Norme CEI** applicabili caso per caso.

Le sanzioni

Il datore di lavoro se non effettua la verifica degli impianti di messa a terra può incorrere in:

- arresto da 3 a 6 mesi

Multe tra
2500/6400
euro o 3/6 mesi
di arresto

- ammenda tra 2.500€ e 6.400€.

In caso di mancanza del documento che attesta l'avvenuta verifica o in caso di impossibilità di mostrarlo in caso di controllo da parte delle autorità il datore di lavoro rischia una sanzione amministrativa tra 500€ e 1.800€.

Verifiche periodiche dispositivi per la protezione da scariche atmosferiche

I dispositivi per la protezione da scariche atmosferiche e l'impianto di messa a terra sono strettamente collegati, per questa ragione sono applicabili gli stessi principi e le verifiche possono essere effettuate contestualmente.

Come si svolge la verifica

L'effettuazione della verifica avviene sempre nel rispetto delle norme CEI consiste in:

- verifica e test strumentale del dispersore di terra
- verifica e test strumentale dei captatori e delle calate
- verifica e test strumentale dei conduttori di protezione.

Verifica
contestuale a
quella
dell'impianto di
messa a terra



Verifiche periodiche impianto elettrico in ambienti a rischio esplosione


Negli ambienti a rischio esplosione l'impianto **non può essere messo in funzione prima di una verifica iniziale**. Tale verifica viene effettuata dallo stesso installatore che è tenuto a rilasciare una dichiarazione di conformità. Il datore di lavoro dovrà poi provvedere **a inviare alla ASL o all'ARPA competente tale dichiarazione entro 30 giorni dal suo rilascio**. Entro due anni ARPA o ASL dovranno effettuare la prima verifica dell'impianto, successivamente si potrà richiedere a uno dei soggetti abilitati, mantenendo la periodicità biennale.

Verifica ogni 2
anni.

Come si svolge

Viene verificato lo stato di:

- conduttori di alimentazione
- scatole di derivazione / connessioni
- apparecchiature elettriche (interruttori, valvole, derivazioni a spina)
- motori elettrici
- apparecchiature di illuminazione elettrica
- protezioni contro le scariche elettrostatiche



Verifica periodica impianti antincendio

Per ciò che riguarda la verifica degli impianti antincendio la norma di riferimento più recente è il **Decreto del Presidente della Repubblica n°151 del 2011**, in cui, all'articolo 6, vengono date indicazioni circa gli obblighi del datore di lavoro.

Articolo 6 DPR 151/11 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all' Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.


2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

La periodicità delle verifiche viene indicata in una serie di decreti e norme UNI. Il decreto principale è il **DM 10/03/1998 dove al punto 2 dell'allegato VI** vengono date le seguenti definizioni:

- **Sorveglianza:** controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. **La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.**
- **Controllo periodico:** insieme di operazioni da effettuarsi con **frequenza almeno semestrale**, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
- **Manutenzione:** operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
- **Manutenzione ordinaria:** operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, bisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di codesto valore espressamente previste.
- **Manutenzione straordinaria:** intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

Attrezzatura	Periodicità	Normativa
Attrezzature antincendio (estintori, naspi e Idranti)	verifica semestrale	D.P.R. 547/55 art. 34 comma 1 Allegato VI D.M. 10/3/98 UNI 9994
Attrezzature antincendio fisse automatiche	prove settimanali, verifica periodica	Allegato VI D.M. 10/3/98 UNI 9489, UNI 9490,
Impianti di allarme	prove settimanali, verifica periodica	Allegato VI D.M. 10/3/98
Impianti di rilevazione e segnalazione incendio	prove settimanali, verifica periodica	Allegato VI D.M. 10/3/98 UNI 9795
Impianti di illuminazione di emergenza	prove mensili, verifica annuale	Allegato VI D.M. 10/3/98

[Approfondisci la tematica su Verificheperiodiche.net.](http://Verificheperiodiche.net)

 <p>SERVIZI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Via Vascarelle 42 - 00041 Albano Laziale (Roma) Telefono: 06/93.21.692 e-mail: info@pmiservizi.it</p>	 <p>800.14.66.27</p>		
<p>Corsi online sicurezza sul lavoro Valutazione rischi sul luogo di lavoro Consulenza RSPP datore di lavoro Medicina del lavoro Formazione addetto antincendio e primo soccorso</p>		